

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DOMENICO VOLPINI

La seduta comincia alle 15,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge Carli ed altri: Disposizioni in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (852); Titti De Simone: Modifiche alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, in materia di consegna obbligatoria di esemplari degli stampati, delle pubblicazioni e delle edizioni d'arte originali (1170); Chiaromonte e Grignaffini: Norme sul deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (2283); e del disegno di legge: Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (Approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato) (4258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carli ed altri: « Disposizioni in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico »; Titti De Simone: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1939, n. 374, in materia di consegna obbligatoria di esemplari degli stampati, delle pubblicazioni e delle edizioni d'arte originali »; Chiaromonte e Grignaffini: « Norme sul deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico »; e del disegno di legge: « Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati

all'uso pubblico », già approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 2003.

Ricordo che la nostra Commissione ha già esaminato i progetti di legge in sede referente, adottando quale testo base il disegno di legge C. 4258, di cui è stato elaborato un nuovo testo a seguito dell'approvazione di emendamenti.

Sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni I (favorevole con una condizione), II (favorevole con osservazioni), V (favorevole), IX (nulla osta) e X (favorevole), nonché del Comitato per la legislazione. Ricordo che la condizione recata nel parere della Commissione affari costituzionali è stata accolta tramite approvazione di un apposito emendamento del relatore.

Nella seduta del 27 gennaio 2004 è stata avanzata la richiesta di trasferimento in sede legislativa, su cui l'Assemblea ha deliberato favorevolmente il 10 febbraio 2004.

Quanto all'organizzazione dei lavori, propongo che nella seduta di oggi si svolgano la discussione generale e le repliche del relatore e del Governo, rinviando ad altra seduta la discussione degli articoli e l'eventuale votazione finale.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

In sostituzione del relatore Ranieli, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione per concomitanti impegni istituzionali, rinvio, quanto ai contenuti dei provvedimenti in discussione, alla relazione e al dibattito già svolti in sede

referente. Propongo di adottare, quale base per il seguito della discussione, il testo del disegno di legge C. 4258, già approvato dal Senato, come modificato nel corso dell'esame in sede referente.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor presidente, mi riservo di intervenire nel seguito della discussione.

CARLO CARLI. Auspico l'approvazione del provvedimento in tempi brevi, anche perché ricordo che la normativa in materia in Italia risale al 1939, con la legge n. 374, che rispondeva ad esigenze di censura.

Interveniamo oggi perché la memoria e la cultura del nostro paese siano conservati e tutelati, affinché ci sia una testimonianza dello sviluppo civile, sociale ed economico del paese stesso, considerando l'immenso patrimonio di cui disponiamo e la produzione importante dal punto di vista storico, artistico e scientifico.

Nel merito, preannuncio la presentazione di emendamenti all'articolo 7, relativo alle sanzioni, in quanto il limite massimo di 1.500 euro di cui al primo comma appare incongruo rispetto al valore che possono avere certe pubblicazioni.

ANTONIO PALMIERI. Il gruppo di Forza Italia condivide gran parte delle considerazioni svolte dall'onorevole Carli circa la necessità di giungere rapidamente all'approvazione di questo provvedimento, per innovare una materia rilevante e per eliminare l'impostazione di tipo censorio

che caratterizza la normativa vigente. Confermiamo quindi l'impegno in questa direzione.

Per quel che riguarda le sanzioni, ci riserviamo di valutare le proposte emendative preannunciate dal collega Carli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di adottare quale base per il seguito della discussione il disegno di legge C. 4258, approvato dal Senato, come modificato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

(*Così rimane stabilito*).

Propongo che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base testé adottato sia fissato alle ore 15 di lunedì 16 febbraio.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 27 febbraio 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Deposito legale dei documenti di interesse culturale
(C. 4258, approvato dal Senato).****TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE****ART. 1.***(Oggetto).*

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato « deposito legale », i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di *handicap*.

2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

ART. 2.*(Finalità).*

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

ART. 3.*(Soggetti obbligati).*

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

b) il tipografo, ove manchi l'editore;

c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

ART. 4.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale).

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) documenti diffusi su supporto informatico;
- r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q).

ART. 5.

(Numero di copie e soggetti depositari).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regola-

mento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

2. L'obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 7;

f-bis) speciali criteri e modalità di deposito, anche annuale, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere h), q) e r);

g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Altre fattispecie di deposito).

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiesti, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

ART. 8.

(Abrogazioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.